

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<b>I Comunicazioni</b>	
	<b>Commissione</b>	
87/C 290/01	ECU.....	1
87/C 290/02	Aiuti di Stato (Italia) (Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea).....	2
87/C 290/03	Aiuto di Stato (Italia) (Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea).....	3
87/C 290/04	Comunicazione della Commissione concernente le importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili (categorie 15 B, 68 e 71) originari della Cina.....	3
	<b>Corte di giustizia</b>	
87/C 290/05	Sentenza della Corte, del 1° ottobre 1987, nella causa 311/85 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel di Bruxelles): Asbl Verenigin van Vlaamse Reisbureaus e Asbl Sociale Dienst van de Plaatselijke en Gewestelijke Overheidsdiensten ( <i>Agenti di viaggio — Divieto legale di concedere riduzioni</i> ).....	4
87/C 290/06	Sentenza della Corte (terza sezione), del 7 ottobre 1987, nella causa 401/85: Francesco Schina contro Commissione delle Comunità europee ( <i>Dipendenti — Interessi in caso di sequestro conservativo</i> ).....	4
87/C 290/07	Sentenza della Corte (prima sezione), del 7 ottobre 1987, nella causa 140/86: Gisela Strack contro Commissione delle Comunità europee ( <i>Dipendenti — Comunicazione del fascicolo personale</i> ).....	4
87/C 290/08	Causa 277/87: Ricorso della Sandoz prodotti farmaceutici SpA contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 18 settembre 1987.....	5
87/C 290/09	Causa 284/87: Ricorso del sig. Oska Schäflein contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 24 settembre 1987.....	5
87/C 290/10	Causa 289/87: Ricorso del 28 settembre 1987 contro la Commissione delle Comunità europee, presentato dal sig. Michele Giubilini.....	6
87/C 290/11	Causa 290/87: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Pesi Bassi, presentato il 28 settembre 1987.....	7
87/C 290/12	Causa 294/87: Ricorso del 1° ottobre 1987 contro la Repubblica italiana presentato dalla Commissione delle Comunità europee.....	7
87/C 290/13	Causa 303/87: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht del Land Baden-Württemberg, con ordinanza 7 settembre 1987, nella causa Università di Stoccarda contro Hauptzollamt di Stoccarda-Ovest.....	8

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (\*)

29 ottobre 1987

(87/C 290/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,2730	Peseta spagnola	138,149
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,4877	Scudo portoghese	165,762
Marco tedesco	2,06746	Dollaro USA	1,19300
Fiorino olandese	2,32813	Franco svizzero	1,71255
Sterlina inglese	0,692114	Corona svedese	7,40254
Corona danese	7,97816	Corona norvegese	7,83202
Franco francese	6,96949	Dollaro canadese	1,57177
Lira italiana	1509,74	Scellino austriaco	14,5534
Sterlina irlandese	0,778363	Marco finlandese	5,07262
Dracma greca	161,746	Yen giapponese	164,753
		Dollaro australiano	1,78459
		Dollaro neozelandese	2,02718

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).  
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).  
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).  
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).  
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).  
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

## AIUTI DI STATO

(Italia)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)*

(87/C 290/02)

1. Comunicazione agli interessati diversi dagli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, relativa a misure istituite dal decreto legge 10 luglio 1987, n. 273 del governo italiano, comprendenti:

- un aiuto a favore dei produttori di mosti concentrati rettificati, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del decreto legge citato,
- la fissazione di un prezzo massimo per il mosto concentrato rettificato che ha beneficiato dell'aiuto, di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso decreto legge.

Le misure di cui sopra sono aiuti al funzionamento privi d'incidenza durevole sullo sviluppo del settore in causa, poiché la soppressione delle misure stesse determina automaticamente la cessazione dei loro effetti.

Dette misure costituiscono inoltre aiuti complementari al regime d'intervento previsto dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup> e rappresentano pertanto un'infrazione a detto regolamento.

2. Un aiuto che rappresenta un'infrazione a un'organizzazione comune di mercato è incompatibile con il

mercato comune e non può pertanto beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CEE.

3. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha deciso di avviare, nei confronti della misura in causa, la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, prima frase del trattato CEE.

4. La Commissione rammenta i termini della sua comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 318 del 24 novembre 1983, pagina 3, e informa conseguentemente i beneficiari, effettivi o potenziali delle misure di cui sopra del carattere precario delle stesse: infatti, i beneficiari di un aiuto concesso illegalmente, vale a dire senza che la Commissione sia pervenuta ad una decisione definitiva circa la sua compatibilità, possono essere tenuti a restituirlo.

5. La Commissione invita tutti gli interessati diversi dagli Stati membri a comunicarle le loro osservazioni sulle misure sopra citate entro due settimane dalla data della presente comunicazione, all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee  
rue de la Loi, 200  
B-1049 Bruxelles.

(<sup>1</sup>) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

**AIUTI DI STATO****(Italia)***(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)*

(87/C 290/03)

Comunicazione conforme all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, rivolta agli interessati diversi dagli Stati membri, concernente il disegno di legge n. 86 (norme stralciate) della regione Sicilia, che prevede interventi per la coltura degli agrumi e per i danni subiti dalle aziende a causa delle intemperie del periodo dicembre 1986 — marzo 1987.

1. Il 23 giugno, il governo italiano ha notificato alla Commissione il suddetto disegno di legge, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE.
2. Il disegno di legge comprende, tra le altre misure, un aiuto regionale ai produttori di mandarini (articolo 9), che sarebbe uguale a quello fissato dalla CEE per la trasformazione industriale delle arance «biondo comune». Tale aiuto costituisce un'infrangimento del regolamento (CEE) n. 1035/72 <sup>(1)</sup> e, di conseguenza, è incompatibile con il mercato comune.

Un aiuto che infranga la normativa, infatti, non può beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

3. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha deciso di avviare nei confronti del suddetto aiuto la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, prima frase del trattato CEE.
4. La Commissione si richiama alla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 318 del 24 novembre 1983, pagina 3, ed informa i beneficiari attuali e potenziali delle misure di cui al precedente paragrafo 1 della precarietà delle misure stesse, in quanto il beneficiario di un aiuto concesso illegalmente, cioè senza che la Commissione abbia adottato una decisione definitiva in proposito, può essere costretto a restituirlo.
5. La Commissione intima agli interessati diversi dagli Stati membri di presentarle le loro osservazioni sul disegno di legge di cui al paragrafo 1, entro due settimane dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee  
rue de la Loi, 200  
B-1049 Bruxelles.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

**Comunicazione della Commissione concernente le importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili (categorie 15 B, 68 e 71) originari della Cina**

(87/C 290/04)

A titolo dell'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2072/84 del Consiglio, del 29 giugno 1984, relativo al regime comune applicabile alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Cina <sup>(1)</sup>, la Commissione ha notificato, in data 23 ottobre 1987, una richiesta di consultazione alle autorità della Cina per giungere ad un accordo o a conclusioni comuni su un livello adeguato di limitazione per le importazioni in Francia dei prodotti delle categorie 15 B, 68 e 71 originari della Cina.

In attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Commissione chiede alle autorità della Cina di limitare le esportazioni in Francia dei prodotti della categoria 15 B a 48 000 pezzi, della categoria 68 a 45,5 t e della categoria 71 a 16,75 t, per un periodo provvisorio di 3 mesi, a decorrere dal 23 ottobre 1987.

<sup>(1)</sup> GU n. L 198 del 27. 7. 1984, pag. 1.

## CORTE DI GIUSTIZIA

## SENTENZA DELLA CORTE

del 1° ottobre 1987

nella causa 311/85 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel di Bruxelles): Asbl Verenigin van Vlaamse Reisbureaus e Asbl Sociale Dienst van de Plaatselijke en Gewestelijke Overheidsdiensten<sup>(1)</sup>

(Agenti di viaggio — Divieto legale di concedere riduzioni)

(87/C 290/05)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 311/85, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal vicepresidente del Rechtbank van Koophandel (tribunale commerciale) di Bruxelles nella controversa dinanzi ad esso pendente fra Asbl Venerigin van Vlaamse Reisbureaus e Asbl Sociale Dienst van de Plaatselijke en Gewestelijke Overheidsdiensten, domanda vertente sull'interpretazione degli articoli 30, 34 e 85, paragrafo 1 del trattato CEE, la Corte, composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente; T. F. O'Higgins e F. A. Schockweiler, presidenti di sezione; G. Bosco, O. Due, U. Everling, K. Bahlmann, R. Joliet e J. C. Moitinho de Almeida, giudici; avvocato generale; C. Lenz; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 1° ottobre 1987, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il fatto che uno Stato membro imponga attraverso una disposizione legislativa o regolamentare agli agenti di viaggio di osservare i prezzi e le tariffe fissati dai tour-operators, vieti agli stessi agenti di dividere le commissioni percepite per la vendita di tali viaggi con i clienti o di concedere a questi delle riduzioni nonché consideri tali atti come atti di concorrenza sleale è incompatibile con gli obblighi imposti agli Stati membri dal combinato disposto dell'articolo 5 e degli articoli 3, lettera f) e 85 del trattato CEE, dal momento che la disposizione nazionale di cui trattasi ha lo scopo o l'effetto di rafforzare gli effetti di intese che sono in contrasto con il suddetto articolo 85.
2. Una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro come quella contemplata nella soluzione della prima questione non è incompatibile con gli articoli 30 e 34 del trattato.

<sup>(1)</sup> GU n. C 293 del 15. 11. 1985.

## SENTENZA DELLA CORTE

(terza sezione)

del 7 ottobre 1987

nella causa 401/85: Francesco Schina contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>

(Dipendenti — Interessi in caso di sequestro conservativo)

(87/C 290/06)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento 401/85, Francesco Schina, dipendente della Commissione della Comunità europee, con sede in Strassen, Lussemburgo, con l'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Nicolas Decker, 16, avenue Marie-Thérèse, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. Dimitrios Gouloussis e sig.ra Marie Wolfcarius), avente ad oggetto il pagamento di interessi sugli importi trattenuti in seguito ad un sequestro conservativo sulla retribuzione del sig. Schina, la Corte (terza sezione), composta dai signori: J. C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione; U. Everling e Y. Galmot, giudici; avvocato generale: J. L. da Cruz Vilaça; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 7 ottobre 1987, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il ricorso è respinto.
2. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU n. C 359 del 31. 12. 1985.

## SENTENZA DELLA CORTE

(prima sezione)

del 7 ottobre 1987

nella causa 140/86: Gisela Strack contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>

(Dipendenti — Comunicazione del fascicolo personale)

(87/C 290/07)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento 140/86, Gisela Strack, vedova e avente causa del sig. Gerhard Strack, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Biebertal (Repubblica federale di Germania), con gli avvocati B. Potthast e H. J. Rüber, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Victor Biel,

<sup>(1)</sup> GU n. C 195 del 2. 8. 1986.

18A, rue des Glacis, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. Henri Étienne), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione che nega alla ricorrente l'autorizzazione a prendere conoscenza dell'intero fascicolo personale del sig. Gerhard Strack, la Corte (prima sezione), composta dai signori: G. Bosco, presidente di sezione; R. Joliet e F. A. Schockweiler, giudici; avvocato generale: M. Darmon; cancelliere: B. Pastor, amministratore, ha pronunciato, il 7 ottobre 1987, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*
2. *Le spese sono poste interamente a carico della Commissione.*

---

**Ricorso della Sandoz prodotti farmaceutici SpA contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 18 settembre 1987**

(Causa 277/87)

(87/C 290/08)

Il 18 settembre 1987 la Sandoz prodotti farmaceutici SpA, con sede in Milano, Italia, difesa dagli avvocati Giorgio Bernini del foro di Bologna e Ernest Arendt del foro di Lussemburgo e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Lussemburgo, 4, avenue Marie-Thérèse, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. In via principale annullare, e/o comunque dichiarare priva di effetto per illegittimità, erroneità e carenza di motivazione, la decisione della Commissione CEE in data 13 luglio 1987, in merito alla procedura intrapresa «a norma dell'articolo 85 trattato CEE (IV/31741 — Sandoz).
2. Conseguentemente all'annullamento di cui sopra, dichiarare non dovuta dalla ricorrente Sandoz p.f. l'ammenda comminata dalla Commissione CEE per l'ammontare di 800 000 ECU.
3. In via subordinata, e nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di giustizia ritenga di confermare, anche parzialmente, la decisione della Commissione CEE di cui sopra, ridurre l'ammenda già comminata a Sandoz p.f., secondo l'equo apprezzamento della Corte da esprimersi alla luce dei criteri sopra indicati, in considerazione del fatto che il comportamento tenuto dalla ricorrente Sandoz p.f. è dovuto esclusivamente a dimenticanza cagionata dalle particolari ragioni già illustrate; che non ha arrecato restrizioni della concorrenza e pregiudizio al commercio intercomunitario; che la stessa Sandoz p.f., sin dall'inizio, ha provveduto ad adempiere a quanto prescritto e/o suggerito dalla Commissione, dando prova, durante l'intero svolgimento del procedimento dinanzi a quest'ultima, della massima disponibilità e spirito di coopera-

zione; che l'ammenda di cui trattasi dovrà essere commisurata anche con riguardo all'incidenza, sul mercato, dei prodotti rispetto ai quali è contestata l'infrazione.

4. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari che dovranno essere posti integralmente a carico della Commissione.

*Motivi e principali argomenti*

- Difetto di motivazione; la Commissione compie un ragionamento circolare. Dalla semplice apposizione della dicitura «esportazione vietata» sulla fattura, deduce l'esistenza di un accordo. Dalla presunta esistenza dell'accordo tra le cui clausole figurerebbe appunto la dicitura precedentemente citata, la Commissione trae poi la ulteriore conseguenza di una violazione dell'articolo 85 CEE. Ora, la fattura è solo un documento contabile e non può in alcun modo qualificarsi come espressione di un intento contrattuale, e di un successivo accordo tra le parti. Si tratta, nel caso di specie, di una clausola vessatoria, l'efficacia della quale è espressamente soggetta alla doppia sottoscrizione dell'accettante (articolo 1341, codice civile). — Anche la stessa Commissione ha riconosciuto che non esiste alcun contratto generale scritto tra la Sandoz e i suoi clienti; la ricorrente aggiunge che la Commissione nulla ha potuto provare al riguardo di un preteso contratto orale, né di un concerto di intesa tale da dar vita ad una pratica concordata. — In assenza di una prova dell'accordo, diviene indispensabile, per la Commissione, fornire la dimostrazione degli effetti restrittivi della clausola, isolatamente considerata; la Commissione, invece, non ha fornito alcuna indicazione circa la rilevanza degli effetti derivanti dalla presenza, in fattura, della clausola «esportazione vietata».
- L'ammenda comminata appare palesemente sproporzionata alla natura oggettiva e alle modalità soggettive della condotta effettivamente posta in essere.

---

**Ricorso del sig. Oskar Schäflein contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 24 settembre 1987**

(Causa 284/87)

(87/C 290/09)

Il 24 settembre 1987, il sig. Oskar Schäflein, residente in via al Roccolo 20, CH-6900 Massagno (Lugano), con gli avvocati dott. Bernd Potthast, dott. Hans-Josef Rüber ed Albert Potthast, Komödienstraße 56-58, D-5000 Colonia 1, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse, 2131 Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare illegittime ed annullare le schede di stipendio del ricorrente per i mesi di febbraio e marzo 1987 nella parte in cui si applica alla pensione che deve essere versato un coefficiente correttore diverso da quello vigente per la Svizzera,
2. dichiarare che al ricorrente spetta dal febbraio 1987 una pensione cui si applica il coefficiente correttore vigente per la Svizzera,
3. condannare la convenuta a riformare le schede di stipendio del ricorrente dal febbraio 1987 in base alla sentenza della Corte, ed a versare al ricorrente l'importo della differenza che ne risulta,
4. condannare la convenuta a versare al ricorrente 3 054,87 franchi svizzeri per il mese di gennaio del 1987,
5. porre le spese processuali a carico della convenuta.

#### *Mezzi e principali argomenti*

Il ricorrente sostiene di aver diritto all'applicazione del coefficiente correttore vigente per la Svizzera in quanto egli ha in tale Stato il centro dei propri interessi e quindi la sua residenza principale effettiva. Soltanto per motivi attinenti al diritto svizzero degli stranieri egli è tenuto a non utilizzare al suo alloggio in Svizzera per più di 180 giorni all'anno. Perciò egli ha la sua residenza principale formale in Germania, nella casa del proprio fratello, ove tuttavia soggiorna soltanto per visite più o meno lunghe. Alla luce della funzione del coefficiente correttore, l'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) 1679/85<sup>(1)</sup> del Consiglio non può essere interpretato nel senso che la residenza dimostrabile deve coincidere con quella anagrafica.

<sup>(1)</sup> GU n. L 162 del 1985, pag. 1.

#### **Ricorso del 28 settembre 1987 contro la Commissione delle Comunità europee, presentato dal sig. Michele Giubilini**

(Causa 289/87)

(87/C 290/10)

Il 28 settembre 1987 il sig. Michele Giubilini, residente in Besozzo (VA), via Lago, n. 42, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Ulgheri del Foro di Milano e Roland Michel del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest'ultimo, 7, cote d'Eich, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte:

1. Dichiarare contrari al contenuto degli articoli da 1 a 9 della legge italiana n. 230 in data 18 aprile 1982, al contenuto della legislazione in materia degli altri paesi della Comunità e, più particolarmente, al contenuto dell'articolo 3, titolo 1 e degli articoli 51 e 52, titolo III dello statuto che interessa gli agenti ausiliari, nonché di ogni altra disposizione applicabile, i criteri seguiti dall'AIPN in esecuzione dei quali il ricorrente è stato allontanato in data 2 marzo 1987 dal servizio di agente ausiliario al quale era stato chiamato il 3 marzo 1986 durante il quale periodo ha con continuità sostituito l'agente temporaneo a tempo indeterminato non più in grado di espletare per ragioni di salute (cancro alla gola) in servizio di turnista dal quale è stato esonerato a decorrere dal 29 agosto 1983, sostituito per sette mesi dai colleghi turnisti con l'effettuazione di 1 000 ore di prestazioni straordinarie, per dodici mesi dal sig. A. B. in virtù di due contratti a tempo determinato quale agente ausiliario (21 marzo 1984—20 marzo 1985) e per ulteriori 12 mesi dal sig. R. C. in virtù di altri due contratti a tempo determinato quale agente ausiliario (13 marzo 1985—13 marzo 1986).
2. Dichiarare illegittima la decisione della Commissione delle Comunità in data 28 luglio 1987, comunicata il 5 agosto 1987, e dichiarare nulli i contratti di lavoro inter partes avuto riguardo alle modalità di svolgimento del rapporto.
3. Dichiarare, conseguentemente, il diritto del ricorrente:
  - a) ad ottenere con decorrenza 3 marzo 1986 o dalla diversa data che la Corte riterrà, la qualifica e lo stipendio di agente temporaneo;
  - b) alla prosecuzione del rapporto;
  - c) al risarcimento del danno in forma specifica mediante la corresponsione degli stipendi e dei benefici per il periodo intercorrente fra il 2 marzo 1987 e la data del ripristino nella misura dovuta e che potrà essere calcolata dagli uffici amministrativi della Comunità.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente non chiede la revisione dei contratti a tempo determinato in data 27 febbraio e 26 settembre 1986, ma chiede che ne venga dichiarata la nullità assoluta e chiede alla Corte di giustizia di vagliare la fondatezza o meno della decisione in data 28 luglio 1987 in risposta alle osservazioni da lui formulate con riguardo non tanto e soltanto al rapporto formale instaurato nei suoi confronti, quanto alle mansioni a lui fatte svolgere in coesistenza del rapporto e ciò con riferimento sia alla normativa comunitaria vigente che alla normativa di tutti i paesi membri.

Se dovesse essere affermato il principio secondo il quale la Commissione delle Comunità può violare a suo piacimento il trattato e la legislazione dei paesi membri assumendo agenti ausiliari e facendo loro svolgere, senza neppure informarli, mansioni sempre affidate in passato ad agenti temporanei non più in grado di svolgerle, sarebbe giustificata la preoccupazione della inesistenza in concreto di qualsiasi tutela legale a favore di quanti siano stati assunti per far fronte ad esigenze di carattere contingente ed abbiano invece fatto fronte ad esigenze oggettivamente ordinarie, necessarie, continuative e tutt'altro che contingenti.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, presentato il 28 settembre 1987**

(Causa 290/87)

(87/C 290/11)

Il 28 settembre 1987, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Fischer, consigliere giuridico della Commissione, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, edificio Jean Monnet, Kirchberg, Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia della Comunità europee un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare, a norma dell'articolo 169, secondo comma del trattato CEE, che il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dei regolamenti (CEE) n. 170/83<sup>(1)</sup>, articolo 5, paragrafo 2, e (CEE) n. 2057/82<sup>(2)</sup>, articoli 1 e da 6 a 10, in correlazione con i regolamenti (CEE) nn. 198/83<sup>(3)</sup>, 3624/83<sup>(4)</sup>, 320/84<sup>(5)</sup> e 1/85<sup>(6)</sup>, a causa di superamenti dei contingenti di cattura attribuiti ai Paesi Bassi per gli anni 1983—1985;
- porre le spese processuali a carico del Regno dei Paesi Bassi.

*Mezzi e principali argomenti*

I superamenti dei contingenti non contestati dal governo dei Paesi Bassi, legittimano la presunzione che le autorità olandesi abbiano omesso di accertare tempestivamente, in conformità con l'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2057/82, la data in cui deve considerarsi

esaurito il contingente e di vietare provvisoriamente, a decorrere da tale data, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di pesci nelle riserve di cui trattasi.

Vi sono dei casi in cui la Commissione ha chiuso la pesca di propria iniziativa (chiusura, nel 1984, della pesca del nasello atlantico nella zona VII, ad eccezione della zona VII a, e del merluzzo nero nelle zone II a (zona CEE), III a, II b, c, d, (zona CEE) e IV), o in cui le autorità olandesi hanno proceduto alla chiusura della pesca soltanto dietro sollecitazione della Commissione (pesca dello sgombro, 1984, nelle zone V b (zona CEE), VI, VII e VIII (zona CEE)); in ordine a questi superamenti dei contingenti la negligenza delle autorità olandesi è incontrovertibile ma anche in casi di superamenti dei contingenti in cui le autorità olandesi hanno chiuso di propria iniziativa la pesca, nulla dimostra che lo abbiano fatto tempestivamente.

Si può ammettere che anche un tempestivo divieto di pesca non può di per sé impedire che dei pescatori continuino a pescare illegalmente ed a sbarcare o trasbordare su altri mezzi di trasporto, in modo illegale, il loro pescato. Spetta tuttavia allo Stato membro limitare il più possibile tale rischio, in particolare stabilendo norme adeguate per l'utilizzazione dei contingenti ad essi attribuiti, in conformità con gli obblighi ad esso derivanti dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, e attraverso un efficace sistema di ispezione e di sanzione, in conformità con gli obblighi stabiliti nell'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2057/82.

**Ricorso del 1° ottobre 1987 contro la Repubblica italiana presentato dalla Commissione delle Comunità europee**

(Causa 294/87)

(87/C 290/12)

Il 1° ottobre 1987 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Fabro, del proprio servizio giuridico, in qualità di agente, elettivamente domiciliata presso il signor Georgios Kremlis, edificio Jean Monnet, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica italiana non completando entro il termine prescritto del 1° novembre 1985 lo schedario permanente computerizzato dei dati oleicoli contenente i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio<sup>(1)</sup> è venuta meno agli obblighi che ad essa

<sup>(1)</sup> GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 220 del 29. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 25 del 27. 1. 1983, pag. 32.

<sup>(4)</sup> GU n. L 365 del 27. 12. 1983, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 37 del 31. 1. 1984, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 1 dell'1. 1. 1985, pag. 1.

<sup>(1)</sup> GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.

incombono in virtù del predetto articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 e dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione (\*) del 31 ottobre 1984;

- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Secondo l'articolo 189, secondo comma del trattato CEE i regolamenti hanno portata generale, essi sono obbligatori in tutti i loro elementi. Ne consegue che la Repubblica italiana era tenuta ad adottare le misure di cui è causa.

---

(\*) GU n. L 288 dell'11. 11. 1984, pag. 52.

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht del Land Baden-Württemberg, con ordinanza 7 settembre 1987, nella causa 303/87 Università di Stoccarda contro Hauptzollamt di Stoccarda-Ovest**

(Causa 303/87)

(87/C 290/13)

Con ordinanza 7 settembre 1987, pervenuta nella cancelleria della Corte il 5 ottobre 1987, nella causa Università di Stoccarda, Bandtäle 1, 7000 Stoccarda 80, contro Hauptzollamt di Stoccarda-Ovest, il Finanzgericht del Land Baden-Württemberg ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se sia invalida la decisione (85/C 57/03) della Commissione del 1° marzo 1985 (GU n. C 57, del 5. 3. 1985, pag. 3).